

*P. U.  
Caltagirone*



*1002*  
*12/10/12*  
*12/10/12*  
N. ...  
N. ...  
N. ...  
N. ...

**TRIBUNALE di CATANIA**

Quinta sezione penale

**RIESAME AVVERSO ORDINANZA IN MATERIA  
DI MISURA CAUTELARE REALE**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio è composto dai magistrati:

- Dott.ssa Maria Grazia VAGLIASSI DE Presidente relatore estensore
- Dott.ssa Simona RAGAZZI Giudice
- Dott. Paolo CORDA Giudice

Esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 115/12 RIME relativo alla richiesta di riesame proposta dal MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro p. rappresentata e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania presso il cui ufficio in via Vecchia Ogina è legalmente domiciliato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Caltagirone in data 4/10/2012 e seguito il 5/10/2012 e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza in data 24/10/2012 osserva quanto segue:  
va disattesa l'eccezione preliminare formalizzata dal Procuratore della Repubblica di Caltagirone relativa alla dedotta carenza di legittimazione attiva del Ministero della Difesa ricorrente, privo, secondo l'assunto di parte resistente, della qualità di proprietario delle opere di cui si invoca la restituzione.

Gliova ricordare preliminarmente, a fini di un corretto inquadramento della questione, che ai sensi dell'art. 322 c.p.p., nell'ipotesi, quale quella che ci occupa, di sequestro preventivo sono

legittimati all'impugnazione "l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione"

La nozione di persona che avrebbe diritto alla restituzione comprende non solo il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato ma anche tutti quei soggetti che hanno un titolo, sia pure derivante da rapporto obbligatorio, a conseguire il possesso o la detenzione del bene e, comunque, "chiunque possa potenzialmente trovarsi nella possibilità di chiedere ed ottenere dall'autorità giudiziaria, anche in conflitto con la volontà del proprietario, la consegna del bene è soggetto legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro penale (Cass. pen. sez. III 22 Aprile 2010 n. 26196 ; Cass. pen. sez. II 22 Ottobre 2009 n. 42 918 , Soto Londono, Cass. pen. sez. II 1/6/ 1994 n. 1974 Duch, Cass. sez VI 4 Ottobre 1994 n. 3775 Rapisarda)".

Più ampio l'ambito soggettivo dei titolari del diritto di impugnazione avverso sequestro conservativo, ricorrendo tra i soggetti legittimati a proporre impugnazione ex art. 318 c.p.p. avverso la misura cautelare reale anche coloro che possono ricevere pregiudizio di mantenimento della misura cautelare, compresi i creditori.

Nel caso che ci occupa la legittimazione del Ministero della Difesa trova fondamento, a parere del collegio, nelle indicazioni enucleabili dagli accordi internazionali tra Italia e Stati Uniti d'America relativi "alle installazioni / infrastrutture militari concesse in uso alle Forze Statunitensi su suolo demaniale."

Tale dizione ( " installazioni/ infrastrutture militari concesse in uso alle Forze Statunitensi in Italia"), si legge nel titolo del memorandum d'intesa (denominato per brevità Shell Agreement), intervenuto il 2/ 2/ 1995 tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America ed acquisito in atti e ad essa è sottesa la permanente titolarità in capo allo Stato ospitante delle predette installazioni e infrastrutture, fatta eccezione, ai sensi dell' art 1 ) paragrafo XVIII dello Shell Agreement per le sole "installazioni

mobili, realizzate da, o per conto del Governo degli Stati Uniti, che restano di proprietà del Governo degli Stati Uniti.

E' nel testo di tale accordo all' annesso B ) che è disciplinata la procedura di " restituzione " al Ministero della Difesa della Repubblica Italiana "di una o più installazioni o di alcune infrastrutture in esse presenti non più utili alle FF. AA. Statunitensi", con la titolarità in capo allo Stato ospitante del diritto di attivare la procedura di " consegna " del bene.

E' una "restituzione, che seppur condizionata alla scelta discrezionale dello Stato ospitato di dismettere l' uso dell' infrastruttura, appare incompatibile così come rettamente dedotto dal Ministero della Difesa- con l' annichilimento del diritto di impugnativa di un provvedimento che comprime in maniera rilevante il diritto dello Stato Italiano, consacrato in un accordo internazionale, di attivare la procedura finalizzata all' acquisizione della piena disponibilità di un'opera militare, di cui è prevista la " potenziale restituzione " da parte delle FF. AA. statunitensi, che, sino alla definizione della procedura di consegna e soprattutto alla stregua delle espressioni letterali delle pattuizioni internazionali - hanno non la proprietà ma l' uso dell' infrastruttura militare.

In un' ottica di corretta proporzionalità tra gestione dei rapporti internazionali, sicurezza militare e limitazioni del godimento o dell' uso del demanio statale, lo Stato italiano, che nel governo del territorio interessato da "installazioni militari" ha un amplissimo margine di discrezionalità, ha concesso cioè in uso le infrastrutture/ installazioni militari alle Forze Armate Statunitensi senza addivenire, tuttavia, ad alcuna scelta radicalmente abdicativa dei propri diritti dominicali, scelta, peraltro, incompatibile con la sovranità nazionale affermata al paragrafo XV nn 1 ) e 2 ) dello stesso memorandum e anche al paragrafo IV sotto la dizione " uso esclusivo " ( "..... Il comandante italiano è responsabile della sicurezza all' interno dell' installazione ..sentito il Comandante USA emana apposite direttive per l'organizzazione dell' intero sistema di sicurezza della installazione..... Il comandante italiano per

*l'assolvimento dei propri compiti e quale autorità garante della sovranità dello Stato Italiano ha accesso a tutte le aree e le infrastrutture." " 1. attribuzione di uso esclusivo ad installazioni e/o infrastrutture utilizzate dalle Forze USA non limita in alcun modo l'esercizio della sovranità dello Stato italiano secondo quanto stabilito dall'art. VII del NATO / SOFA" ).*

Il memorandum di Intesa del 2/2/1992 esprime all'evidenza, proprio per il suo contenuto siffatta scelta negoziale.

E' un memorandum che si iscrive nella tipologia pattizia degli accordi internazionali funzionali a regolamentare una materia che già è stata disciplinata da un trattato o da trattati pregressi ed ha, pertanto, valore integrativo e non derogativo di essi.

Nell' accordo in questione è, infatti, contenuto il richiamo ai trattati e alle intese bilaterali e multilaterali sottoscritti da Italia e USA, ivi inclusi il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washintong il 4 Aprile 1949, la Convenzione tra gli Stati Partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro Forze, firmata a Londra il 19 Giugno 1951 e l'Accordo Bilaterale italo- statunitense sulle infrastrutture ( BIA) in attuazione del Trattato del Nord Atlantico stipulato il 20 ottobre 1954 e in seno al memorandum è ribadita la volontà dei sottoscrittori dell'accordo *"di agire in accordo con tutti i trattati e le intese bilaterali pregresse"*.

Tale continuità negoziale tra lo schell agreement del 1992 e l' Accordo Bilaterale italo- statunitense sulle infrastrutture ( BIA) consente di valorizzare anche il contenuto della clausola sub 22 di BIA, esibito, solo per tale limitata parte ( appunto la clausola 22 ), dall' Avvocatura dello Stato alla controparte e al collegio giudicante all' udienza camerale del 24/ 10/ 2012 e in cui è affermata la permanente proprietà in capo allo Stato Italiano degli immobili edificati su suolo demaniale finanziati unicamente dagli Stati Uniti o congiuntamente tra Italia e Stati Uniti attingendo a risorse comuni.

La regolamentazione internazionale pattizia sopra richiamata e soprattutto il contenuto del memorandum d' intesa che onnicomprensivamente si riferisce alla "concessione in uso" e,

pertanto, non traslativa *"delle infrastrutture/ installazioni militari alle Forze Statunitensi in Italia"* postula, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Ministero della Difesa ricorrente.

La stessa scelta processuale degli USA di non ricorrere ad autonoma impugnativa del decreto di sequestro è in coerenza con un rapporto di "detenzione" sia pure qualificata con beni che insistono sul demanio militare statale.

Si rende, d'altronde, superfluo, alla stregua dei predetti accordi internazionali, il richiamo operato dal Ministero della Difesa ricorrente al disposto normativo di cui all'art. 936 c.c., costituente applicazione del principio *"quidquid inaedificatur solo cedit"* ed, invero, inconferente ai fini del rigetto dell'eccezione, tenuto conto che tale norma non trova applicazione con riguardo a soggetti che siano legati al proprietario da un rapporto negoziale anch'esse, come nella specie, di natura pubblicistica.

Nella specie non può considerarsi, invero, terzo, ex art. 936 c.c., il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America, *"concessionario dell'uso delle installazioni e infrastrutture"* realizzate in area di demanio militare in forza della richiamata regolamentazione pattizia sovranazionale. N

Nessuna confusione o incertezza sussiste, d'altronde, quanto alla connotazione di beni costituenti *"infrastrutture/ installazioni militari"*, delle opere in giudiziale sequestro ai sensi del richiamato memorandum.

Ed, invero con il termine *"infrastrutture"* come indicato nella regolamentazione pattizia, si intende *"il complesso delle strutture fisse o permanenti orizzontali o verticali e degli impianti compresi nell'aria della installazione ed ivi collocati per l'espletamento delle attività principali e di supporto delle forze"* (con il termine "forza" si intende il personale appartenente alle forze armate come dall'art. 1 della Convenzione di Londra del 1951 8 NATO- SOFA ).

Con il termine "installazione" si intende il "complesso dell' area e delle strutture immobili su di esso insistenti e contenute entro limiti definibili e chiaramente individuabili".

Le opere sequestrate, come individuate nella parte dispositiva dell' impugnato provvedimento, si inscrivono certamente nelle summenzionate tipologie.

Trattasi delle "opere in corso di costruzione, costituenti la Stazione di radio comunicazione denominata " M.U.O.S." all' interno della " Riserva Naturale Orientata" denominata Sughereta di Niscemi".

Una descrizione dettagliata delle opere è contenuta nella relazione di consulenza tecnica in data 25/ 5/ 2012 redatta dal CT nominato dal PM, ing. Cristian Gaquinta con il mandato di "effettuare sopralluogo descrittivo da eseguirsi in contrada Ulmo agro di Niscemi, all' interno della base americana (al fine di verificare la conformità del progetto al costruendo Muos comprendendosi in tale verifica anche i lavori fino ad oggi eseguiti").

Trattasi di un articolato sistema che ha reso necessaria la realizzazione di diversi immobili di supporto delle potenti strutture satellitari, ben visibili nella documentazione fotografica allegata alla consulenza.

Sono visibili, in particolare: le torri di sostegno delle antenne paraboliche ( in particolare foto 18 e 19);

l' edificio RAF ( fabbricato per radiocomunicazioni);

il serbatoio d' acqua;

la sala pompe e l' edificio tecnico ( in particolare foto 17 ).

Analoghe indicazioni relative alle caratteristiche degli impianti di supporto delle antenne si rinvengono anche nello studio di incidenza ambientale in atti dell' aprile 2008 preparato da Gemmo Team Muos Niscemi Lageco di Parisi Adriana Costruzioni e Impianti, società appaltatrice delle opere.

L'ing. Giacinta ha dato atto, in particolare, nell'elaborato che il progetto esaminato prevedeva la realizzazione di un piazzale all'interno del quale dovevano essere posizionati gli edifici per la gestione dell'impianto.

In esito al rilievo eseguito sui luoghi è emerso che il piano di campagna in cui è collocato l'impianto declinava verso sud con pendenza del 13% e che al fine di ottenere una superficie pianeggiante sono stati previsti e realizzati lavori di movimento terra consistenti nello sbancamento del terreno di monte, con riporto a valle e nella realizzazione di una scarpata a nord del piazzale e un rilevato a sud con un'altezza massima della scarpata di mt 9,23.

Ai fini dell'installazione della stazione satellitare si è resa, pertanto, necessaria la sistemazione dell'area destinata ad incorporare le strutture satellitari e la costruzione di edifici e impianti sotterranei strumentali al funzionamento di un sistema di radio comunicazioni che ha comportato, in definitiva, la realizzazione di un'articolata struttura immobiliare di supporto, saldamente ancorata al suolo.

Nella stessa relazione di consulenza dell'ing. Giacinta si dà atto che al momento del sopralluogo era stato realizzato il piazzale ad un quota di mt 248,40 s.l.m. ed erano state realizzate anche le strutture esagonali in cemento armato a sostegno di una delle antenne paraboliche (la "concrete Building Et antenna") nonché i plinti di fondazione, sempre in cemento armato, per il posizionamento di elementi reticolari in acciaio.

Le torri - secondo quanto ulteriormente accertato dal CT - hanno un'altezza di mt. 6,20 ed una diagonale di mt. 7,40, manufatti questi in cemento armato corrispondenti sia per dimensione che per posizione a quanto previsto in progetto.

Sono stati realizzati anche edifici per la gestione dell'impianto e precisamente:

un edificio tecnico a pianta quadrata di dimensioni di mq. 15,94 x 15,94 ed altezza mt. 4,85

edificio che in pianta ha dimensioni di mq 15,95, altezza mt 4,80 ed è rivestito in ghiaia bianca;

un serbatoio per l'acqua a pianta rettangolare di dimensioni mq. 15,80 x 7,65;

una sala pompe di dimensioni di mq. 8,74 x 5,46 e altezza mt. 4,85;

un edificio RAF Building di dimensioni di mq. 17,53 x 9,60.

All' evidenza si tratta di un' infrastruttura militare funzionale a realizzare esigenze di difesa per Stati Uniti e alleati NATO. Tale struttura è situata nella centrale militare niscemese che opera sotto il controllo della U. S. Naval Computer and Telecommunication Station Sicily, che ha sede alla Base area di Sigonella cioè nell'installazione militare italiana, sede del 41 Stormo Anti Sismi dell'Aviazione militare che ospita la Naval Air Station Sigonella ( abbreviata in Nas Sigonella o Nassig) della Marina militare statunitense.

Le caratteristiche delle opere sequestrate e le fonti diritto internazionale richiamate, la cui coerenza convenzionale trova riscontro nello statuto normativo di cui al d.P. R. 19/ 4/ 2005 n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio Militare a norma dell' art. 3 comma 7 bis della legge 11/ 2/ 1994 n. 109 ( che all'art. 5 comma 1 dispone *"che la realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati è disciplinata da appositi memorandum d' intesa"*)), definiscono il diritto del Ministero ricorrente di garantirsi la disponibilità delle opere e, pertanto, privano di giuridico fondamento la preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva del Ministero ricorrente. 16

Ciò premesso in rito e passando all' esame delle articolate censure della richiesta di riesame il collegio osserva che il decreto di sequestro è stato emesso ritenuto il fumus del reato indicato nell' epigrafe del provvedimento e contestato agli indagati: Giovannetti Francesco Maria, Parisi Adriana, Leonardi Giuseppe, Valenti Concetta, Puglisi Carmelo, e Condorelli Maria Rita.

Trattasi *"del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 110 c.p. e 181, comma 1, t.u. d.lgs. n. 24 del 2004 e succ. mod., in relazione al disposto di cui agli artt. 142 lett. f) e 146 d. lgs. n. 24 del 2004 e succ. mod. e 44 lett. c) d.p.r. n. 380 del 2001, perché, in concorso fra loro e con altri soggetti non ancora identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza la prescritta autorizzazione assunta legittimamente o in difformità di essa, eseguivano e facevano eseguire i*



*lavori per la realizzazione di un sistema di Comunicazioni per Utenti Mobili, denominato M.U.O.S. Mobile User Objective System, presso la Stazione Naval Radio Transmitter Facility (NRTF). lavori insistenti su beni paesaggistici, all'interno della riserva naturale orientata denominata Sughereta di Niscemi, area A, di inedificabilità assoluta, in Sito di Interesse Comunitario (SIC) in violazione delle prescrizioni di cui al decreto istitutivo della Riserva naturale e del regolamento inerente.*

*In Niscemi, aprile maggio 2012 e tuttora in permanenza"*

Il fulcro della richiesta di riesame è affidato al centrale rilievo dell'insussistenza del contestato reato essendo acquisita in atti una cospicua evidenza documentale, apprezzabile prima facie, attestante la trasparenza della condotta dei committenti i lavori, (invero non indagati), del direttore dei lavori e dei rappresentanti delle ditte appaltatrici e subappaltatrici dei lavori stessi, odierni indagati ( il direttore dei lavori è l'ing. Leonardi Giuseppe e le imprese esecutrici, una di Catania e una di Vicenza, sono rispettivamente la Lageco s.r.l e la e la GEMMO s.p.a., le quali hanno dato vita all'A.T.I. mentre Valenti Concetta e Puglisi Carmelo sono i rappresentanti legali delle imprese subappaltatrici dei lavori, la Piazza Calcestruzzi di Niscemi e la C.R. Impianti di Motta S.Anastasia.).

Secondo l' assunto difensivo, infatti, i lavori sono stati avviati sul presupposto di un iter amministrativo culminato nel provvedimento finale di "autorizzazione paesaggistica" per la realizzazione dell' opera, emesso dall' Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente- Servizio 4 - Protezione Patrimonio Naturale, in esito a "Conferenza dei servizi".

Ineludibile parametro di riferimento per valutare la sussistenza del "fumus commissi delicti" è, pertanto, un' attenta e analitica ricostruzione dell' iter procedimentale propedeutico al rilascio della predetta autorizzazione, parametrata tale verifica alla ricostruzione alla normativa urbanistica di riferimento.

Se in tema di riesame di misura cautelare reale la verifica del Tribunale non può certamente tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ma deve investire solo la possibilità di

sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato ciò però non significa, ovviamente, che sia sufficiente, ai fini dell'individuazione del *fumus commissi delicti*, la mera "postulazione" da parte del pubblico ministero dell'esistenza del reato.

Il giudice del riesame, infatti, nella sua pronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta al suo esame (cfr. Cass. sez. IV 30/ 11/ 2011 n. 4049 ; Cass. sezione 6<sup>a</sup>, 8 maggio 2006, *Desiato ed altro*).

Ebbene, alla luce dei rilevati limiti, la richiesta di riesame merita accoglimento.

Nel caso in specie, la sussistenza del reato, come rubricato, è stata ritenuta sulla base delle indicazioni enucleabili dalla nota 1/37 Aliquota CC e 42 Aliquota P.M. del 30/4.2012, con allegati, in atti, oltreché dalle relazioni di consulenza tecnica a firma ing. Giaquinta.

E' rimasto, in particolare, confermato che le opere sequestrate sono state realizzate all' interno della Base Militare NRTF di Niscemi in contrada Ulmo (dipendenza della Base Aeronavale di

Sigonella) area costituente demanio pubblico dello Stato- ramo Difesa Aeronautica- (dichiarata di p. u. per opere destinate alla difesa con D.P.R. n. 691 del 26/7/ 1986, catastalmente ubicata ai fogli 83 e 84 del territorio di Niscemi ) ricadente all' interno della riserva naturale orientata ( R. N. O. ) Sughereta di Niscemi, sito di importanza comunitaria ( SIC ) identificato dal codice Natura 2000 " ITAA050007.

Il sistema denominato M.U.O.S., "Mobile User Objective System", Sistema di comunicazione per utenti mobili presso la Stazione Naval Radio Transmitter Facility (NRTF)- come specificato nella relazione tecnica redatta dai tecnici incaricati dal comune di Niscemi con determinazione n 16 del 17/ 3/ 2009 ( dott. Donato Salvatore La Mela Veca - cartografo, dott. Agron. Tommaso La Mantia ( faunista ) e dott. Nat. Salvatore Pasta ( botanico) - è un sistema di comunicazioni satellitari (Satcom) ad altissima frequenza ( UHF ) ( range di frequenza compreso tra 0,3 e 3 GHz) che

utilizza satelliti geostazionari al posto delle torri e una banda di frequenza inferiore a quella utilizzata dalle convenzionali reti terrestri cellulari perché garantisce la capacità tattica di comunicare in ambienti svantaggiati come ad esempio regioni molto boschive.

Sarà costituito da quattro stazioni terrestri individuate in Australia Hawaii, Virginia nord occidentale e Niscemi.

Pur in assenza di dati ufficiali i tecnici incaricati dal Comune hanno segnalato che il sistema è stato spostato dalla sede iniziale di Sigonella alla sede di Niscemi per evitare pericolose interferenze con il sistema di armamenti presenti a Sigonella.

Nessun dubbio può esservi, pertanto, tenuto conto della peculiare natura del sistema e della sua funzionalità, che siamo in presenza di un' infrastruttura militare e, pertanto, di un'opera destinata alla difesa militare, connotazione questa che riveste specifica rilevanza ai fini dell'incidenza derogatoria della normativa urbanistica vigente e dell'operatività della specifica disciplina prevista dall'art. 147 d.Lgs n. 42/04 per i beni ambientali e paesaggistici.

Al fine di valutare la sussistenza del fumus commissi delicti, anche quando si tratta procedimento di riesame di misure cautelari reali- e, pertanto, di una valutazione calibrata sulla verifica della congruità dell'evidenza fattuale rispetto all'ipotesi di reato contestata- il riferimento **ultimativo** deve essere l'illecito indicato come indicato in rubrica.

Nella specie tale illecito è costituito dalla realizzazione in area di inedificabilità assoluta di lavori edilizi *"senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa"*.

Le norme di riferimento, infatti, sono l'art. 181 comma 1, t.u. d.lgs. n. 24 del 2004 e succ. mod., in relazione al disposto di cui agli artt. 142 lett. f) e 146 d. lgs. n. 24 del 2004 e succ. mod. e 44 lett. c) d.p.r. n. 380 del 2001 che rimandano specificamente alla violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 5 Luglio 2002 n. 137.

L'art. 44 lett. C) della legge urbanistica (l. 17/8/1942 n. 1150 (G. U. 16 Ottobre 1942 n. 244) si riferisce, infatti, al trattamento sanzionatorio delle violazioni urbanistiche che omologa

alla pena prevista per il reato di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell' art. 30, quella irroganda per gli " *interventi edilizi nelle zone sottoposte vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso* "

Per tale profilo non sfugge ad una censura di sostanziale aporia la motivazione del decreto impugnato- integralmente ricettizio per relationem delle argomentazioni della richiesta del PM- perché da una parte si dà atto in tale decreto della impermeabilità delle opere militari alla disciplina urbanistica e per altro verso si prospetta la violazione della specifico disciplina prevista dall'art. 147 d. lgs n. 42/ 2004 sub specie di radicale invalidità derivata dell'autorizzazione paesaggistica, perché rilasciata con riferimento ad un' area gravata da vincolo di inedificabilità assoluta.

Lo stesso PM nella richiesta ( a pag- 8) dà atto che le opere militari- quale quella oggetto del presente procedimento- non sono assoggettate alla normativa urbanistica ma contraddittoriamente fa derivare l' illegittimità dell' autorizzazione paesaggistica da un " inedificabilità assoluta" dell'area, un' inedificabilità urbanisticamente non "vincolante", trattandosi appunto di "opere militari, donde anche l' ininfluenza della riprimitrazione ( successiva alla " Conferenza dei servizi e all' iter propedeutico al rilascio dell' autorizzazione) dell' area medesima da zona B) a zona A).

Va, invero, evidenziato, che per le "opere militari" è vigente un regime derogatorio assoluto avuto riguardo ai procedimenti di localizzazione e costruzione.

Gli artt. 81, d.P.R. n. 616/1977 e il conseguenziale d.P.R. n. 383 del 1994- e il codice militare esonerano le opere destinate alla difesa militare dagli obblighi legali previsti nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia (cfr. sul punto le approfondite conclusioni cui è giunto Cons. St., Sez. II, n. 852/99 del 25 ottobre 2000, cui si rinvia).

Ai sensi dell' art. 352 del codice dell' ordinamento militare ( Dlgs 15/ 3/ 2010 n. 66 ) denominato Codice dell'Ordinamento militare rubricato "Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa" *non occorre per le opere militari l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994 n. 383"*

Tutte le opere militari, in quanto statali, sono sottoposte, invece alla disciplina propria dettata dalla specifica normativa in materia di beni culturali e ambientali e si applica l' art. 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tale norma ha previsto una disciplina speciale, in forza della quale l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo" (comma 1).

Il successivo comma 2 stabilisce poi che *"entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica"*.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, dall'esame di tutta la normativa sopra indicata emerge che il legislatore ha bilanciato due valori costituzionali fondamentali (il paesaggio ex art. 9 Cost. e la sicurezza nazionale ex art. 52 Cost.) attraverso l'introduzione di una disciplina, che seppur prevedendo sempre l'assoggettamento all'obbligo della autorizzazione paesaggistica ( si veda in tal senso anche l'indirizzo espresso dalla Cassazione penale (cfr. sez. III, 24 novembre 1995, n. 12570) è tuttavia derogatoria rispetto ai normali moduli procedurali di acquisizione di tale parere.

Il peculiare procedimento propedeutico all' autorizzazione paesaggistica de quo vertitur culmina, infatti, nella convocazione di una Conferenza dei servizi la cui esclusiva competenza prevale su quella del Comitato misto paritetico di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1976, che non annovera funzioni direttamente riconducibili alla tutela del paesaggio alla stessa stregua del richiamato art.




paesaggistico) e la revoca in autotutela da parte del Comune di Niscemi di un nulla osta già irreversibilmente confluente e, comunque, assorbito dal provvedimento finale a contenuto decisorio della Conferenza dei servizi.

L' esito finale della convocazione della Conferenza dei servizi si è definito nel caso che ci occupa, come ampiamente segnalato dai dati documentali in atti, a seguito di un' istruttoria nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell' ARPA Sicilia (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale), del Dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e delle comunicazioni della facoltà di ingegneria di Palermo, del Consiglio Regionale per la protezione del Patrimonio Naturale, nonché l' autorizzazione del servizio VAS - VIA ex art. 5 del DPR 357/ 1997.

E' un esito prima facie incompatibile con la violazione alla normativa paesaggistica contestata.

Il nulla osta del Comune in seno a tale peculiare modulo procedimentale è un atto endoprocedimentale meramente servente laddove il ricorso al meccanismo caducatorio della revoca in autotutela per sopravvenienza di un fatto nuovo parrebbe ammissibile soltanto nei confronti del provvedimento finale.

Ricostruita la cornice normativa di riferimento il collegio non può che prendere atto che la corpusca evidenza documentale, compiutamente ricostruibile esaminando tutti gli allegati alla nota dei CC di Niscemi in data 25/ 10/ 2011 ( progr. Da 416 a 517 atti del PM ), segnala il legittimo ricorso alla procedura amministrativa semplificata, che si è conclusa con l' approvazione delle opere da parte di tutte le amministrazioni convenute.

In atti è acquisito il verbale della " conferenza dei servizi " da cui risulta che essa si è svolta in data 9/ 9/ 2008 presso i locali del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente per l' esame del progetto 002-06/ 1035 denominato " Installazione sistema di comunicazione per utenti mobili " 

sito radio U. S. Navy di Niscemi – ditta U. S. Navy - 41° Stormo – Sigonella- R.N. I “ Sughereta di Niscemi” .

Alla conferenza hanno preso parte:

DRTA Servizio 6, il Comune di Niscemi ( CL) , la Rip. Urb, la Soprintendenza ai BB. CC. Di Caltanissetta, l' Ispettorato Regionale Foreste di Caltanissetta (ente gestore della riserva) l'U.P.A. di Caltanissetta , il DRU servizio 10 e la ditta U.S Navy e 41° Stormo di Sigonella.

La conferenza si è chiusa con l' approvazione unanime dei partecipanti e il Comune di Niscemi- Ripartizione Urbanistica- ha approvato il relativo progetto rilasciando il nulla osta, con prescrizioni sulla valutazione di incidenza, ai sensi del DA n. 245/ 2007, della Ripartizione Urbanistica e Condono Edilizio in data 9/9/ 2008 ( *“mantenimento dei due nuclei di vegetazione arbustiva ed arborea rilevati dallo studio botanico e riscontrati nel corso del sopralluogo; realizzazione delle opportune opere di protezione e presidio superficiale e di smaltimento delle acque superficiali”*).

Si dà atto nel “ nulla osta” in data 9/ 9/ 2008 della Ripartizione Urbanistica e Condono Edilizio che *“ dalla documentazione trasmessa dal proponente non si evincono, in rapporto al documentato stato dei luoghi particolari problematiche di natura ambientale ovvero la probabilità di significative incidenze ed impatti sulle componenti naturali oggetto di tutela comunitaria prescrivendosi “ il mantenimento dei due nuclei di vegetazione arbustiva ed arborea rilevati dallo studio botanico e riscontrati nel corso del sopralluogo e la realizzazione delle opportune opere di protezione e presidio superficiale e di smaltimento delle acque superficiali”*.

Il provvedimento della Ripartizione Urbanistica in punto di impatto ambientale è motivato con riferimento ad uno studio botanico del dott Sandro Di Modica ed è, pertanto, fondato sulla valorizzazione di un' evidenza scientifica di fonte qualificata e come tale attendibile, che ha escluso l' incompatibilità ambientale del progetto militare.



Il 18/ 6/ 2008 il progetto aveva già ricevuto il parere vincolante ex art. 146 comma 5 dlgs 42/ 2004 da parte della competente soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Caltanissetta e in data 10/ 4/ 2008 il progetto aveva ricevuto il prescritto nulla osta da parte dell' Ente gestore della Riserva naturale orientata " sugherata " di Niscemi, cioè l' Azienda Regionale delle Foreste Demaniali trasmesso all' Aeronautica Militare con nota dell' Ufficio Provinciale di Caltanissetta.

Nella prospettazione accusatoria l' iter procedimentale richiamato è privo, tuttavia, di qualunque incidenza a fini della liceità dell' esecuzione delle opere militari progettate, essendo intervenuto l'annullamento del " nulla osta". originariamente rilasciato, in seno a quella Conferenza, dal Comune di Niscemi intervenuto.

In atti vi è, invero, riscontro documentale del procedimento in autotutela per la revoca del "nulla osta" comunale avviato dal Sindaco del Comune di Niscemi a seguito di notizie di stampa nella quali si denunciavano i rischi per la salute della popolazione niscemesi connessi alla capacità di propagazione delle onde elettromagnetiche del potente sistema satellitare.

Il provvedimento di revoca in autotutela del " nulla osta" reca la data del 20/ 11/ 2009 e dalla motivazione dello stesso risulta che il Comune aveva adottato la relativa determinazione ritenendo *"insufficiente ed inadeguata la documentazione prodotta in precedenza e di fatto elusa la richiesta di " procedere ad una valutazione di incidenza che tenga conto di dati completi e attendibili" trattando la materia soltanto dal punto di vista generico e politico"*

La determinazione del Comune, funzionale a paralizzare un iter istruttorio già avviato dalla Conferenza dei servizi, e fondato sull'acquisizione di motivati pareri degli organi competenti, ha creato i presupposti per l' intervento sostitutivo, ai sensi dell' art. 1 L. R. 13/ 2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n - Dipartimento Regionale dell' Ambiente- Servizio 1 - V. A. S. V. I. A. che infatti, in data 1/ 6/ 2011 ha rilasciato, ai sensi dell' art. 5 del DPR 357/ 97 l'autorizzazione all'installazione del sistema di comunicazione per utenti mobili sito radio US Navy di Niscemi (Muos) con le prescrizioni di cui ai n. d 1 ) a 6) del provvedimento medesimo.

In seno a tale provvedimento, acquisito in atti, si fa riferimento alla relazione tecnica relativa al sopralluogo effettuato in data 19/6/2009 da professionisti afferenti all'Università degli Studi di Palermo in cui si dà atto *"che l'area interessata al progetto, ad esclusione di due nuclei di vegetazione arbustiva ed arborea è da riferire a vegetazione postculturale e che l'impatto diretto sulla componente faunistica è minimo"*

Nello stesso provvedimento l'Assessorato richiama i dati dell'ARPA sul monitoraggio effettuato per la rilevazione delle emissioni elettromagnetiche che metteva in evidenza *"che i valori riscontrati sono nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia"*

Si fa esplicito richiamo al parere del Dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e delle telecomunicazioni dell'Università degli Studi di Palermo per la salute della popolazione di Niscomi e al parere favorevole del CRPPN (Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale).

Nel parere dell'Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni leggesi *"che il sistema Muos presenta nelle aree antropizzate valori di campo elettromagnetico di gran lunga inferiori a quelli generati dal sistema di comunicazioni attualmente esistente e funzionante presso la base militare americana di Niscomi. Inoltre la previsione di non operatività delle 27 antenne attualmente funzionanti, correlata all'installazione delle antenne paraboliche ed elicoidali porterebbe ad un evidente abbassamento dei livelli campo elettromagnetico - che pur attualmente rispetta la normativa italiana vigente, ben più restrigente della normativa americana. Quindi il MUOS si presenta come un sistema migliorativo sia dal punto di vista di progetto elettronico sia in termini di valori di campo elettromagnetico cui può essere sottoposta la popolazione"*

Altresì sulla base dell'esperienza e degli studi effettuati da questo Dipartimento e tenuto conto che in tutta l'analisi condotta è stata applicato il principio di precauzione come citato dalla

*Normativa italiana vigente si può affermare che il sistema Muns non presenta rischi di salute per l' uomo.*

Nello studio di incidenza ambientale di Gemmo – Lageco la conclusione era di compatibilità del progetto con la conservazione, in uno stato soddisfacente del sito di importanza comunitaria ( fatta eccezione unicamente per il disturbo acustico alla fauna in fase di cantiere donde la previsione di limitare i lavori rumorosi per gli uccelli presenti nel periodo riproduttivo).

La stessa consulenza dell' ingegnere Giaquinta, tecnico nominato dal PM ( relazione del 25/5 2012 ) ha concluso che gli interventi e i manufatti realizzati, salvo qualche piccola differenza nell'ubicazione delle opere in progetto si possono considerare conformi al progetto”.

Sono acquisite in atti anche gli esiti del monitoraggio eseguito dall'ARPA ( Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente) che non hanno evidenziato, per come chiarito con informativa di riscontro del 26/ 4/ 2012 inviata alla Procura della Repubblica, valori di campo elettrico degli impianti di radiotrasmissione eccedenti quelli di normale esposizione, fermo restando, in ossequio al principio di precauzione, il rispetto “degli angoli di elevazione e delle direzioni di puntamento di progetto e delle misure di mitigazione durante i periodi di nidificazione e riproduzione dell'avifauna stanziale e migratoria”

Nella specie siamo in presenza, pertanto, di un iter amministrativo culminato nel rilascio di un'autorizzazione paesaggistica rilasciata sulla base dei prescritti pareri degli organi competenti, richiamati nel loro contenuto motivazionale nell' autorizzazione medesima.

La trasparenza dei vari passaggi endoprocedimentali descritti non consente di riscontrare nella predetta autorizzazione i vizi denunciati dal Pm e tali da imporne la disapplicazione.

**Non sussiste il deficit motivazionale dell' autorizzazione del 28/ 6/ 2011 in cui sono trasfusi tutti i pareri tecnici prodromici acquisiti confermativi della compatibilità ambientale del progetto.**

È inconferente il richiamo all' esistenza di un generale divieto di costruzione nelle aree 2)  
vincolate ex art. 10 l. reg- n- 16 / 1996 e successive modificazioni (divieto assoluto di  
costruzioni all' interno dei boschi e della fasce forestali), come si ricava dalle indicazioni  
dello studio redatto dal botanico dott Sandro Di Modica richiamato nel provvedimento  
autorizzativo ex art. 5 DPR 357/ 97 dell' Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione  
Siciliana del 9/9/2008 e dal verbale di sopralluogo istruttorio in data 6/ 6/ 2008-

In tale verbale si dà atto che *" il sito di intervento, al pari dell' intera superficie della Base Nato  
si presenta quasi completamente libero da vegetazione arborea e/ o arbustiva dov' è scarsa  
anche la presenza di fauna selvatica... è da condividere la scelta operata per la localizzazione del  
sito in quanto situato su un pianoro posto all' interno di una depressione naturale visibile quasi  
esclusivamente dai bordi della medesima depressione con evidenti vantaggi di punto di vista  
dell' impatto sul paesaggio circostante.*

Il CT Giacinta nella relazione del 25/ 5/ 2012 ha precisato che la vegetazione delle aree boschive  
si presenta a macchia di leopardo con un' alternanza di macchia mediterranea e gariga.

Nello studio progettuale di incidenza ambientale si dà atto che le aree boscate che costituiscono  
un terzo dell' intero sito si presentano con distribuzione molto frammentata a pelle di leopardo. 3)

La vegetazione prevalente è quella della macchia mediterranea con specie arbustive.

La realizzazione dell' intervento prevista in progetto non comporta, tuttavia, perdita di specie di  
vegetazione esistenti in quanto l' area destinata alla realizzazione dell' impianto è di tipo sabbioso  
con vegetazione quasi inesistente nei periodi estivi.

La conformità al progetto dell' opera realizzata alla previsione progettuale è stata verificata,  
peraltro, dallo stesso CT nominato dal PM e trattasi di dato che all' evidenza esclude il vizio di 3)  
legittimità dell' autorizzazione sub specie di invalidità derivata dall' ambito oggettivo di  
interferenza.

E' ininfluente ai fini della dedotta anomalia della conferenza dei servizi la ripermetraxione dell'area da zona A a zona B ( con perimetraxione del 2007 l' arca ove era stato previsto il sito del MUOS era stata definita zona B) e con la nuova perimetraxione del 2009- D. A. del 30/ 12/ 2009 il sito rientra in zona A) tenuto conto della già rilevata assoluta impermeabilità delle opere militari alla disciplina urbanistica.

4)

Infine non definisce l'illecito contestato nemmeno la denunciata disattenzione dell'Assessorato per le contrastanti conclusioni dei pareri scientifici acquisiti.

5)

Il provvedimento autorizzativo è stato, invero, rilasciato sulla base di concordi valutazioni scientifiche dell'Ente Gestore della R. N. O ( Azienda Foreste Demaniali) dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ( ARPA), del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale ( CRPPN), del Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni della Facoltà di Ingegneria dell' Università di Palermo.

Lo studio dei tecnici di Torino ( 4/ 11/ 2011), sul cui contenuto si è, altresì, sviluppato il contraddittorio tra le parti, ma che è stato acquisito dal Comune successivamente al rilascio dell'autorizzazione, non è, a parere del collegio, idoneo a definire l' illiceità di un' autorizzazione che, allo stato, ha superato il vaglio di legittimità anche in sede di giurisdizione amministrativa, sia pure cautelare e che costituisce, pertanto, valido titolo abilitativo per l' esecuzione dei lavori.

8

Solo per completezza di analisi non ci si può esimere dal rilevare che le conclusioni dei tecnici torinesi sono affidate alla "probabilità" di rischi ipotizzata in connessione ad un funzionamento non fisiologico del sistema, segnatamente ad un guasto, ad un incidente o ad un errore di puntamento e, pertanto, ad eventi che prescindono dalle caratteristiche strutturali dell' impianto.

10

Decisivo, infine, al fine di definire la legittimità dell' autorizzazione l' esito del contenzioso instauratosi innanzi al TAR.

Con ordinanza del 12/ 10/ 2011 del TAR di Catania il ricorso del Comune di Niscomi vertente sull'installazione del sistema " Muos"- è stato respinto sul rilievo dell' inammissibilità prima facie

in quanto avente ad oggetto l' esecuzione del progetto 00206/ 1035, positivamente valutato nella conferenza dei servizi del 9 settembre 2008 anche con il nulla osta favorevole del Comune ricorrente, la cui possibilità di revoca appare dubbia.

Leggesi in seno all' ordinanza: " *il ricorso che verte sulla installazione del " sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio U. S. Navy di Niscemi - U. S. Navy 41° - Sigonella...ad una sommaria cognizione, si appalesa inammissibile, in quanto avente ad oggetto ( come risulta dal testo del provvedimento impugnato) la esecuzione del progetto 00206/1035, positivamente valutato nella conferenza dei servizi del 9 Settembre 2008 anche con il nulla osta favorevole del Comune ricorrente, la cui possibilità di revoca appare dubbia;*

*ad un sommario esame i motivi di censura dedotti non appaiono, peraltro, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni juris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull' esito favorevole del ricorso avuto riguardo all' acquisizione dell' istruttoria finalizzata all' adozione del provvedimento impugnato dei pareri favorevoli dell'ARPA Sicilia, del Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni della facoltà di ingegneria di Palermo e del Consiglio Regionale per la protezione del patrimonio naturale, nonché dell'autorizzazione del servizio VAS - VIA ex art. del DPR n. 357/ 1997.*

Il CGA con ordinanza del 12/ 1/ 2012 ha rigettato l' appello proposto dal Comune avverso l'ordinanza del TAR motivando che.....*alla luce della documentazione tecnica prodotta dall'Amministrazione regionale non sembra sussistere il danno grave e irreparabile allegato dal Comune.*

Le risultanze acquisite sconfessano il punto focale della prospettazione dell' accusa e cioè la denegata esistenza e/ o legittimità del titolo abilitativo paesaggistico la cui legittimità è stata, per contro, affermata anche in sede di giurisdizione amministrativa, sia pure cautelare, titolo abilitativo che, pertanto allo stato, non è stato nè sospeso, né annullato.

La trasparenza della sequenza procedimentale, che ha preceduto il rilascio dell'autorizzazione milita, già prima facie, nel senso dell'insussistenza dell'illecito contestato e sotto il profilo soggettivo conclama ictu oculi la buona fede degli indagati.

Quasi superfluo osservare che non inducono a diversa valutazione le "anomale conclusioni giuridiche" del CT del PM e di cui alla seconda relazione di consulenza, invero, eccedenti la competenza tecnica dell'ausiliario del giudice e comunque inficcate dalla supposta illegittimità dell'iter amministrativo culminato nella contestata autorizzazione, la cui "esistenza/ conformità, è delineata dai passaggi procedimentali, sin qui ricostruiti.

Si impone, pertanto, anche nella presente deliberazione cautelare calibrata sul fumus commissi delicti l'annullamento del decreto di sequestro impugnato.

**P.Q.M.**


Annulla l'impugnato decreto e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltagirone per l'esecuzione del dissequestro e la restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto Ministero della Difesa ricorrente.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Catania 26/ 10/ 2012


**IL PRESIDENTE ESTENSORE**

*Maria Grazia Vagliasindi*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania li





TRIBUNALE DI CATANIA

N. 215/12R P.U.R.C.  
N. 1564/12 P.U.R.C.  
N. 1250/12 P.U.C.P.  
N. \_\_\_\_\_ R.G.

Quinta sezione penale

Il Tribunale composto da:

<b>Dott Maria Grazia Vagliasindi</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott Simona Ragazzi</b>	<b>Giudice</b>
<b>Dott Paolo Corda</b>	<b>Giudice</b>

Riunito in camera di consiglio;

esaminata la richiesta di riesame proposta dal Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania avverso il decreto di sequestro del Gip del Tribunale di Caltagirone in data 4/ 10/ 2012 eseguito il 5/ 10/ 2012 ;

esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 215/ 12 RIMC;

riservato il deposito della motivazione;

P.Q.M.

Annulla l' impugnato decreto e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltagirone per l' esecuzione del dissequestro e la restituzione dei beni sequestrati all' avente diritto Ministero della difesa ricorrente.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Catania 26/ 10/ 2012

**IL PRESIDENTE**

Maria Grazia Vagliasindi

Depositato in Cancelleria  
oggi 26.10.12

NOTAIO  
Dott. *Antonio Moravito*